

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato MARZOTTO***Annunziata il 22 febbraio 1955***Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale
per i laureati dell'anno accademico 1953-54**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con provvedimenti legislativi emanati di anno in anno, sono stati sospesi gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, previsti dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e sono stati rilasciati ai laureati interessati certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

L'ultimo di tali provvedimenti legislativi si è concretato nella legge del 2 marzo 1954, n. 41, per la quale gli esami di Stato avrebbero dovuto riattivarsi entro il 30 aprile 1955.

Poiché, peraltro, per la riattivazione degli esami stessi occorre procedere ad emanare nuove norme sia per quanto concerne le modalità degli esami, sia per quanto concerne le commissioni esaminatrici e la misura dei relativi compensi, sia, infine, per quanto attiene alla convalida delle abilitazioni provvisorie fin qui concesse anteriormente e dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non sembra possibile che il Parlamento possa ora

discutere e risolvere tutto il complesso problema entro la data prevista, sulla base dell'organico disegno di legge annunciato alla Camera il 18 gennaio 1955, dal Ministro della pubblica istruzione.

Per le suddette ragioni, si ritiene opportuno concedere la abilitazione provvisoria anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54 i quali, senza il titolo abilitante, non potrebbero esercitare la libera professione, né partecipare ai pubblici concorsi, nei casi in cui è richiesta l'abilitazione, né frequentare corsi allievi ufficiali medici e verrebbero ingiustamente colpiti dal ritardo della procedura legislativa.

A tal fine viene presentata la presente proposta di legge, intesa a prorogare le disposizioni emanate lo scorso anno, fino all'entrata in vigore della legge organica disciplinatrice della intera materia il cui progetto è già all'attenzione della Camera.

Di conseguenza viene concessa l'abilitazione provvisoria ai laureati nell'anno accademico 1953-54.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54.

ART. 2.

Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato all'entrata in vigore delle nuove norme relative alla disciplina dell'esame di Stato, e comunque non oltre il 30 aprile 1956.